

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI
VIA G. CAPRANESI 54 - 00155 ROMA
(codice dell'ufficio TJB)
Numero dell'atto: TJB030100076/2020

Alla Societa' ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
con sede in VIA NUOVA POGGIOREALE 152, 80143 - NAPOLI (NA)
Pec: almasolutions@legalmail.it

rappresentata dal
Signor ANDREA D'OVIDIO
nato a ROMA (RM) il 13/10/1962
con domicilio fiscale in VIA ANTONIO GRAMSCI 22, 00100 - ROMA (RM)

Al COMMISSARIO GIUDIZIALE
PROF. AVV. NICOLA RASCIO
Pec: cp8.2019napoli@peconcordati.it



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

A V V I S A

Il Signor D'OVIDIO ANDREA
nato a ROMA (RM) il 13/10/1962
codice fiscale DVDNDR62R13H501V
nella qualita' di rappresentante legale di
ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO

Il COMMISSARIO GIUDIZIALE
PROF. AVV. NICOLA RASCIO

**Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
ALMA S.P.A. - AGENZIA PER IL LAVORO
relativa all'anno 2015.**

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive
- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

* * * MOTIVAZIONI * * *

Visto il Processo Verbale di Constatazione redatto in data 11 settembre 2019 dall'Agenzia delle Entrate – Divisione Contribuenti – Settore Contrasti Illeciti – Sezione Territoriale Sud –, per i periodi d'imposta 2014, 2015, e 2016, nei confronti della società <<ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO>> (di seguito anche “ALMA SPA”), Codice Fiscale e numero Partita Iva: 01429440934;

Precisato che il suddetto Verbale si intende, in questa sede, riportato anche ai fini della motivazione a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 3 della Legge 07 agosto 1990, n. 241;

Esaminata la dichiarazione Unica ai fini IRES ed IVA di cui al Modello SC 2016 presentata dalla società ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO, ai sensi degli articoli 1 e 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per il periodo di imposta 2015;

Esaminata altresì la dichiarazione Modello IRAP 2016 presentata dalla società ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per il periodo di imposta 2015;

Considerato che i rilievi contenuti nel menzionato PVC pongono in luce violazioni penalmente rilevanti previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000 in riferimento ai quali è stata inoltrata, dai funzionari verificatori, alla Procura della Repubblica un'informativa preventiva ex articolo 331 del C.p.p., prot. n. 0213518 del 02 dicembre 2016 e successive integrazioni;

Considerato altresì che la società ALMA S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO è stata interessata da procedimenti penali radicati presso la Procura della Repubblica di Napoli in relazione alle ipotesi di reato previste e punite dall'articolo 10 quater del decreto legislativo del 10 marzo 2000, n.74;

l'Ufficio, per il periodo di imposta 2015

PROCEDE

- ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, comma 1, 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del medesimo decreto, alla determinazione di un maggior reddito di impresa ai fini IRES;
 - ai sensi del combinato disposto degli articoli 39, comma 1, 40, e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, senza pregiudizio per l'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, cui l'articolo 25 sopracitato rimanda, alla determinazione di un maggior valore della produzione netta ai fini IRAP;
 - ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 57 del medesimo decreto, alla determinazione di una maggiore base imponibile ai fini IVA;
- secondo le modalità e gli importi di seguito illustrati.

RILIEVO n. 1

<<Indebita detrazione IVA inerente operazioni oggettivamente inesistenti>>

<<Indebita deduzione ai fini IRES ed IRAP di componenti negativi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti>>

La società ALMA SPA svolge sostanzialmente due tipi di attività: la fornitura di lavoro temporaneo e l'attività di *handling*, vale a dire la gestione del magazzino (movimentazione di pallets, colli, ripallettizzazione, etc.) all'interno di centri di distribuzione della GDO (es. Coop, Conad etc.). Tale attività viene svolta con appalti diretti o in qualità di consorziata. I consorzi acquisiscono le commesse presso i clienti finali e le attribuiscono, sulla base di atti di conferimento lavori, alle consorziate tra cui la ALMA SPA. A sua volta, quest'ultima, svolge l'attività sia con personale proprio sia affidandola in subappalto ad altre società, come risultante dalla sua stessa contabilità.

Dai controlli eseguiti nell'ambito delle operazioni di verifica è emerso che la società ALMA SPA ha posto in essere, nel periodo di imposta 2015, una fattispecie fraudolenta finalizzata a ridurre

l'impatto finanziario dei rilevanti oneri previdenziali e tributari derivanti dalle attività di somministrazione di lavoro e movimentazione merci dalla stessa svolte.

La società ALMA SPA per controbilanciare il debito IVA derivante dalle prestazioni rese nei confronti dei propri clienti, ha simulato, con riferimento alle commesse ricevute, direttamente o tramite consorzi di cui faceva parte¹, contratti di subappalto per la fornitura di servizi con società ad essa riconducibili, sulla scorta dei quali ALMA ha ricevuto fatture "con IVA esposta" detratta in dichiarazione. In tal modo i costi per la relativa manodopera sono stati tramutati in servizi ricevuti dalle suddette società, come tali assoggettati ad IVA.

Nel contempo ALMA SPA ha emesso fatture "senza IVA esposta" nei confronti delle società subappaltatrici al fine di far risultare formalmente la somministrazione alle medesime della manodopera necessaria per l'esecuzione dei subappalti in realtà mai effettuati, in quanto le prestazioni sono state rese direttamente da ALMA con proprio personale.

La fittizietà dei subappalti è emersa dalle risposte fornite ai questionari inviati, in pendenza delle operazioni di verifica, sia ai committenti/clienti finali ove sarebbero stati eseguiti i subappalti che ai consorzi che hanno ricevuto le commesse dai committenti/clienti finali, ed è stata confermata dagli esiti delle indagini di P.G. condotte dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, coordinato dalla Procura della Repubblica di Napoli, in relazione agli atti di accollo ed alle compensazioni di cui ha beneficiato negli anni la ALMA SPA, per le cui risultanze si rimanda al PVC.

Infatti, dall'esito dei questionari inviati ai committenti/clienti finali è emerso che le presunte società subappaltatrici sono risultate sconosciute agli stessi committenti/clienti finali presso i quali, secondo quanto indicato nei contratti e nelle fatture dalle stesse emesse nei confronti di ALMA, avrebbero eseguito le prestazioni in sub-appalto.

I riscontri ai questionari inviati hanno, di fatto, confermato che ALMA S.p.A. ha eseguito direttamente con personale proprio e sotto la propria direzione e responsabilità le commesse ricevute, direttamente o per il tramite dei consorzi G.L.I. Gestione Logistica Interna Società Consortile A r.l. e LHS Società Consortile A r.l., simulando contratti di subappalto con società ad essa riconducibili nonché la somministrazione alle stesse del personale necessario, con la conseguenza che sono da considerarsi oggettivamente inesistenti tanto le fatture ricevute da ALMA SPA per prestazioni in sub-appalto "con IVA esposta" quanto le fatture di somministrazione di

¹ G.L.I. Gestione Logistica Interna Società Consortile A.r.l. – c.f.: 06243190482
LHS Società Consortile A.r.l. – c.f.: 02661441200

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

personale emesse da ALMA nei confronti delle presunte società sub-appaltatrici "senza IVA esposta".

La fittizietà dei subappalti trova ulteriore conferma nel divieto di subappalto previsto dai contratti di affidamento stipulati tra ALMA SPA ed i consorzi G.L.I. e LHS, dai quali, emerge la circostanza che ALMA SPA dovesse eseguire le commesse ad essa affidate dai consorzi, con personale proprio o al massimo distaccato da altre consorziate.

Tenuto conto della documentazione fornita dalla ALMA SPA e dell'esito dei questionari inviati ai clienti finali presso cui sarebbero state rese le prestazioni in sub appalto, si è proceduto alla quantificazione delle fatture passive "con IVA esposta" ricevute da ALMA SPA ed afferenti subappalti fittizi relativi all'anno 2015², così come riportato nella seguente tabella³:

ANNO 2015		
Fornitore	Imponibile	Totale IVA
AREA LOGISTICA SRL	2.489.873,41	547.772,14
LHS Q00167/2017	208.471,25	45.863,68
GEODIS LOGISTICS S.P.A. 000150/2017	85.690,96	18.852,01
GLS ENTERPRISE S.R.L. 000151/2017	225.723,60	49.659,19
SCHENKER ITALIANA S.P.A. Q00157/2017	68.549,56	15.080,90
GRANDI SALUMIFICI ITALIANI 000152/2017	303.850,89	66.847,20
COMM. INTERL. SRL-MAXIDI' Q00154/2017	322.257,26	70.896,60
CAMST SOC. COOP. AR.L. 000160/2017	242.408,33	53.329,83
CLUB MED SAS Q00149/2017	237.271,75	52.199,79
NAGEL ITALIA S.R.L. Q00155/2017	30.096,42	6.621,21
NORDICONAD Q00156/2017	231.493,06	50.928,47
SISTEMI INTEGRATI LOGISTICA S.P.A. Q00158/2017	63.250,17	13.915,04
CODE'-CRAI OVEST Q00161/2017	155.330,52	36.372,71
UNICOOP TIRRENO S.C. Q00166/2017	305.479,64	67.205,52
GE.TER SRL	287.163,61	63.175,96
DIMAR S.P.A. Q00164/2017	69.003,09	16.180,68
G.D. S.R.L. 000165/2017	13.608,79	2.993,93
UNICOOP TIRRENO S.C. Q00166/2017	204.551,73	45.001,35
LOGITALY S.C.A.R.L.	43.637.772,26	9.600.309,88
LHS Q00167/2017	3.193.562,03	702.583,65

² A tal fine sono state considerate solo le fatture ricevute per prestazioni in subappalto eseguite presso i cantieri/luoghi di lavoro indicati nei contratti di subappalto esibiti da ALMA SPA.

³ Nella tabella viene riportato l'ammontare delle fatture passive ricevute da ALMA SPA relative a false prestazioni in subappalto, con specifica indicazione, per ogni società subappaltatrice, dei clienti finali e dei relativi questionari, presso i quali sarebbero state svolte le prestazioni, così come indicato negli allegati alle fatture ricevute.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

COMM. INTERL. SRL-MAXIDI' Q00154/2017	5.910.622,25	1.300.336,90
CAMST SOC. COOP. AR.L. Q00160/2017	4.372.021,00	961.844,63
CLUB MED SAS Q00149/2017	2.009.556,45	442.102,42
NORDICONAD Q00156/2017	5.452.042,23	1.199.449,29
CODE'-CRAI OVEST Q00161/20172.	2.638.462,88	580.461,84
DIMAR S.P.A. Q00164/2017	4.038.134,57	888.389,61
G.D. S.R.L. 000165/2017	409.703,53	90.134,77
UNICOP TIRRENO S.C. Q00166/2017	9.444.527,01	2.077.795,92
G.S.I. Q00152/2017 e NAGEL ITALIA Q00155/17	6.169.140,31	1.357.210,87
TOTALE COMPLESSIVO	46.414.809,28	10.211.257,99

Con riferimento ai fornitori Area Logistica Srl, Ge.Ter Srl Unipersonale, Logitaly SC.ARL, sono stati effettuati riscontri limitatamente all'effettiva sussistenza delle prestazioni di *handling* dagli stessi fatturate in subappalto alla ALMA SPA, tramite questionari inviati ai clienti finali che, sulla base dei contratti di subappalto esibiti da ALMA, avrebbero fruito delle prestazioni delle suddette società sub-appaltatrici.

Inoltre, sempre con riferimento alle suddette società fornitrici, è emerso, nell'ambito dei controlli effettuati, che esse risultano tutte, a vario titolo, riferibili al medesimo sodalizio riconducibile agli amministratori di fatto di ALMA S.p.A.⁴, e presentano rilevanti criticità tali da indurre a ritenere che le operazioni da queste poste in essere nei confronti della ALMA SPA siano oggettivamente inesistenti.

La società AREA LOGISTICA SRL non presenta dichiarazioni fiscali dal periodo d'imposta 2014 incluso; per detta annualità ha presentato esclusivamente la comunicazione dati Iva. Per il periodo d'imposta 2015 la società ha trasmesso, in data 06/07/2017, esclusivamente la dichiarazione Modello Unico SC 2016, da considerarsi comunque omessa in quanto presentata oltre i termini, da cui si evincono un volume d'affari pari ad € 14.132.116,00, acquisti per € 6.530.226,00 ed IVA a debito, non versata, per € 2.385.272,00. La trasmissione di tale dichiarazione è verosimilmente da collegarsi ad un controllo iniziato in data 18/04/2017 da parte della GDF — Nucleo Polizia Tributaria di Napoli – a carico della stessa società. Si evidenzia, inoltre, che la dichiarazione è stata trasmessa dal Rag. Franco Carmine, consulente del lavoro di ALMA SPA. Infine, l'AREA LOGISTICA non ha trasmesso l'elenco clienti e fornitori per l'anno d'imposta 2015 (*cd. Spesometro integrato*).

⁴ Cfr. paragrafi 5. e 6. del PVC, cui si rimanda.

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

La società GE.TER. S.R.L. UNIPERSONALE, estinta in data 31/07/2015 per incorporazione nella società CSP S.P.A. (c.f. 02036220016), dichiara per il 2014 un volume d'affari pari ad € 23.097.025,00, interamente rappresentato da operazioni in *reverse charge* (settore edile), quindi senza IVA, mentre le fatture esibite dall'ALMA S.p.A. sono tutte con IVA esposta. La società, inoltre, omette la presentazione degli elenchi clienti e fornitori per anno 2014 (*cd. Spesometro integrato*) e dai dati ricostruiti attraverso gli elenchi trasmessi dai clienti/fornitori, risultano importi di gran lunga inferiori rispetto al volume d'affari (€ 23.097.025,00) ed ammontare degli acquisti (€ 16.607.368,00) esposti nella dichiarazione.

Dati anomali si rinvennero anche nella comunicazione annuale dati Iva 2015 ove risultano operazioni attive pari ad € 3.319.834,00 a fronte di operazioni passive pari ad € 63,00.

La società CONSORZIO LOGITALY, costituita in data 17/02/2015, per il periodo d'imposta 2015 ha presentato il mod. 770 da cui non risultano dipendenti; la stessa solo in data 18/07/2017 ha trasmesso la dichiarazione Mod. Unico SC 2016 (A.1. 2015), da considerarsi omessa in quanto presentata oltre i termini, da cui si evincono un volume d'affari pari ad € 43.624.623,00, acquisti per € 480.298,00 ed IVA a debito, non versata, per € 9.492.031,00. La trasmissione di tale dichiarazione è verosimilmente da collegarsi ad un controllo iniziato in data 06/04/2017 da parte della GDF – Nucleo Polizia Tributaria di Napoli a carico del Consorzio.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, emerge che le fatture emesse, nel periodo di imposta 2015, dalle società fornitrici Area Logistica Srl, Ge.Ter Srl Unipersonale, Logitaly SC.ARL, ed annotate dalla società ALMA SPA nei propri registri contabili, per un ammontare imponibile complessivo pari ad € 46.414.809,28 ed un'IVA, determinata applicando l'aliquota ordinaria del 22%, pari ad € 10.211.257,99, sono da considerarsi oggettivamente inesistenti.

Nel caso di specie, le risultanze delle indagini di P.G., estratti dall'ordinanza del GIP di applicazioni delle misure cautelari, hanno consentito di individuare un'associazione a delinquere finalizzata all'indebita compensazione di cui all'art. 10 quater del D. Lgs. 74/2000, sfruttando il meccanismo dell'accollo di debiti previdenziali/tributari, nonché alla creazione di indebite posizioni creditorie IVA attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.

Le indagini hanno consentito di delineare l'esistenza di un unico sodalizio tra ALMA SPA e le altre società coinvolte nella frode, nonché il ruolo di promotori e capi dell'organizzazione dei sigg.ri

BARBARINO Francesco⁵ e SCAVONE Luigi⁶, oltre che la partecipazione di vari soggetti agli stessi legati da vincoli di amicizia e di fiducia e/o legami professionali.

Dall'insieme delle indagini condotte dai vari organi, emerge, in modo incontrovertibile, infatti, la riconducibilità ad ALMA SPA delle varie società coinvolte nella frode, nonché il ruolo di *deus ex machina* rivestito dal BARBARINO coadiuvato dallo SCAVONE.

Quest'ultimo, così come emerso in sede di accesso dei funzionari verbalizzanti presso lo studio del dott. DI MONDA, intermediario per la trasmissione telematica dei modelli F24 con coobbligate le tre succitate società, è risultato essere un consulente della ALMA SPA nonché referente delle tre società accollanti.

Analogamente, l'esame della documentazione extracontabile reperita dai funzionari verbalizzanti ha consentito di individuare il reale *deus ex machina* dell'organizzazione fraudolenta nella persona del sig. BARBARINO Francesco, marito della sig.ra CASTALDO Leda, socio al 95% della ALTEA SRL (controllante dell'ALMA SPA), e dunque soggetto che di fatto controlla la ALMA e tutte le società direttamente e indirettamente controllate dalla stessa. Il BARBARINO, dunque, pur non essendo dipendente e non rivestendo cariche societarie nella ALMA SPA, è riconosciuto, sia all'interno che all'esterno della società, come il vero soggetto di riferimento per la gestione strategica della stessa. Da notare come il BARBARINO sia già stato coinvolto, precedentemente, in altre situazioni penalmente rilevanti, in quanto lo stesso, mediante la gestione unitaria e coordinata di una serie di società operanti nel settore edile, ha posto in essere un altrettanto rilevante scambio di fatture oggettivamente inesistenti legate, spesso, a subappalti.

Dalle indagini di P.G., inoltre, emerge chiaramente la posizione rivestita dal Barbarino al vertice del gruppo societario facente capo ad ALMA SPA, nonché delle società utilizzate per il compimento del meccanismo fraudolento, in quanto effettivo responsabile delle scelte adottate, dal punto di vista dell'utilità economica ma, altresì, dei rischi, compreso quello legale, connessi alle decisioni assunte. Analogamente, dato il rapporto fiduciario esistente tra il Barbarino e lo Scavone, emerge come i due rivestano un ruolo di primo piano nell'ambito del gruppo societario, quali co-gestori di ALMA SPA e delle altre società coinvolte nel meccanismo fraudolento.

Gli elementi sopra citati dimostrano come il Barbarino, in qualità di socio e amministratore di fatto della società ALMA SPA ed in concorso con altri soggetti, abbia posto in essere una serie di operazioni fraudolente servendosi di diverse società che hanno emesso e utilizzato fatture per

⁵ Nato a Napoli il 07/05/1970 – c.f.: BRBFNC70E07F8739F.

⁶ Nato a Potenza il 03/06/1974 – c.f.: SCVLGU74H03G942V.

operazioni oggettivamente inesistenti, allo scopo di consentire all'ALMA SPA di beneficiare di crediti inesistenti da utilizzare in compensazione per i propri debiti previdenziali/tributari. Il meccanismo fraudolento, articolato attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e l'indebita compensazione di crediti IVA inesistenti attraverso l'istituto dell'accollo, ha trovato conferma nelle risultanze delle indagini di P.G.

L'analisi comparata dei soggetti che a vario titolo sono intervenuti negli atti di accollo e/o nelle fatturazioni, quindi, ha messo in luce l'esistenza di una serie di società tutte riconducibili al medesimo sodalizio, con amministratori e/o soci, che passano da una società all'altra. L'esistenza di un unico sodalizio tra le varie società coinvolte è altresì confermato dalla circostanza che i vari soggetti, tra cui il Barbarino e la Castaldi, hanno percepito redditi da varie società riconducibili al sodalizio stesso. Emerge, quindi, pienamente la riconducibilità delle società utilizzate nel meccanismo fraudolento alla ALMA SPA, così come appare inequivocabilmente il ruolo unitariamente svolto, nelle varie società coinvolte nella frode, dei "dominus" BARBARINO E SCAVONE, che sono da qualificarsi come amministratori di fatto della ALMA SPA e veri e propri promotori del meccanismo fraudolento.

Tale circostanza è confermata dallo stesso Barbarino che, in sede di interrogatorio di P.G., ha reso delle dichiarazioni in cui, descrivendo il meccanismo fraudolento posto in essere, ha confermato in toto la ricostruzione dei verificatori (per quanto di interesse si rimanda agli stralci degli interrogatori del Barbarino di cui alle pagg. 97 e seguenti del PVC). Dalle dichiarazioni rese emerge chiaramente il suo ruolo nell'ideazione del meccanismo fraudolento allorché da proprietario della società AREA LOGISTICA acquisì la ALMA SPA. Dichiarò infatti il Barbarino, nel corso dell'interrogatorio di P.G., che a seguito della sua acquisizione del Consorzio GLI crebbe il fatturato della ALMA, la quale per farsi pagare dalla consorziata aveva necessità di emettere fatture con Iva per cifre molte elevate. Per abbattere il carico fiscale dell'Iva e per mantenere, allo stesso tempo, la proporzione tra il 51% di somministrazione e 49% di appalto e mantenere così l'autorizzazione rilasciata dal Ministero alla somministrazione di manodopera, la ALMA doveva originare un flusso parallelo di false fatturazioni, al fine di far sorgere un credito IVA da opporre in bilanciamento al debito generato secondo un'operazione strutturata che viene dettagliatamente descritta dal Barbarino nei termini seguenti: *"ALMA emetteva fatture attive di somministrazione di lavoro a varie società, per operazioni inesistenti, senza IVA; l'IVA vera è propria a credito veniva originata da fatture passive di subappalto di servizi emesse da società quali LOGITALY, AREA LOGISTICA e altre similari sempre riconducibili allo stesso Barbarino. In tal modo si poteva compensare il carico fiscale*

generato dalle fatture emesse da ALMA verso GLI". Inoltre il ruolo del Barbarino nel meccanismo fraudolento appare evidenziato anche dal fatto che lo stesso predisponesse piani di contabilità sia per la ALMA che per le varie società cartiere. Infine è lo stesso Barbarino a dichiarare che gli amministratori delle diverse società coinvolte nel meccanismo fraudolento, e riconducibili, per sua ammissione, ad egli stesso e allo Scavone, fossero in realtà delle mere teste di legno.

Dagli elementi dettagliatamente esposti, pertanto, non può che non essere evidenziato come, nel caso di specie, vi sia un unico e inscindibile sodalizio tra le società utilizzate nel meccanismo fraudolento e la ALMA SPA ideato e realizzato dagli amministratori di fatto delle società coinvolte, veri e propri dominus dell'intero meccanismo fraudolento realizzato.

Tutto quanto sopra esposto, l'Ufficio, per il periodo di imposta 2015, recupera a tassazione un'IVA indebitamente detratta, in violazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, per un importo pari ad € 10.211.257,99, determinata su un imponibile pari ad € 46.414.809,28.

Ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, i costi derivanti dall'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti risultano indeducibili dal reddito d'impresa in quanto relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati.

Le fatture sono oggettivamente inesistenti quando simulano la realtà delle operazioni in esse descritte. Tale simulazione può essere relativa, quando si realizza l'inesistenza in senso giuridico dell'operazione, ossia quando la divergenza tra la realtà e la sua rappresentazione attiene al contenuto negoziale dell'atto rappresentato: viene fatturata una determinata operazione, ma ne è stata effettuata un'altra; oppure può essere assoluta, ossia quando si verifica l'inesistenza in senso assoluto dell'operazione stessa, considerato che non è stata realmente posta in essere alcuna operazione.

Pertanto, in considerazione del fatto che la società ALMA SPA ha contabilizzato nei conti di mastro n. 72.84.810 denominato "Servizi c/Terzi", n. 72.84.806 denominato "Attività consortile Lhs", e n. 72.84.808 denominato "Attività consortile Gli", e dedotto dal reddito di impresa e dal valore della produzione lorda i costi afferenti i subappalti fittizi, **l'Ufficio, per l'anno di imposta 2015, recupera a tassazione, in violazione dell'art. 109 del TUIR, un importo complessivo pari ad € 46.414.809,29 in quanto componenti negativi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, ed, in quanto tali, indebitamente dedotti dalla base imponibile ai fini IRES ed IRAP.**

RILIEVO n. 2

<<Indebita detrazione IVA inerente operazioni non idoneamente documentate>>

<<Indebita deduzione ai fini IRES ed IRAP di componenti negativi derivanti da operazioni non idoneamente documentate >>

Oltre a quanto dettagliatamente esposto in merito al rilievo n.1, e sempre dai controlli effettuati in sede di verifica, è emerso che la ALMA SPA ha intrattenuto rapporti con la società GE.TER Srl Unipersonale, oltre che per subappalti aventi ad oggetto prestazioni di handling, che come già evidenziato, sono risultati afferenti ad operazioni oggettivamente inesistenti, anche per prestazioni in subappalto aventi ad oggetto costi del personale, consulenza ed elaborazione paghe. Dall'esame del relativo contratto di subappalto non è stato possibile evincere chi abbia commissionato la prestazione ad ALMA in quanto il nominativo del Committente e le modalità di esecuzione della prestazione sono riportate nel contratto di consulenza stipulato in data 05/12/2013 con la società GE.TER. Srl Unipersonale (Allegato sub A al contratto di subappalto), richiesto e non esibito in sede di verifica. Non è stato possibile, pertanto, riscontrare presso il committente l'effettività delle prestazioni fatturate in subappalto da GE.TER Srl alla ALMA SPA.

Le fatture aventi ad oggetto prestazioni in subappalto relative a costi del personale, consulenza ed elaborazione paghe, emesse GE.TER Srl Unipersonale ed annotate dalla ALMA SPA nei propri registri contabili, risultano pari ad un imponibile complessivo di € 1.626.627,39 e ad una relativa IVA, determinata applicando l'aliquota ordinaria del 22%, pari ad € 357.858,04.

Da quanto sopra delineato, l'Ufficio, per il periodo di imposta 2015, recupera a tassazione, ai fini IRES ed IRAP, componenti negativi del reddito non idoneamente documentati per un imponibile pari ad € 1.627.627,29, in quanto indebitamente dedotti dal reddito imponibile in violazione dell'articolo 109 del Tuir; ed ai fini IVA, un'imposta pari ad € 357.858,04, determinata su un ammontare imponibile pari ad € 1.626.627,39, in quanto indebitamente detratta in violazione dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

CONCLUSIONI

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, per l'anno di imposta 2015, l'Ufficio recupera a tassazione:

- ai fini IRES, componenti negativi di reddito indebitamente dedotti dal reddito d'impresa per un ammontare complessivo pari ad € 48.041.436,00 ai sensi dell'art. 109 del TUIR e del D.L. 16/2012, di cui € 46.414.809,00 in quanto relativi a costi fittizi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, ed € 1.626.627,00 in quanto relativi a costi non documentati;
- ai fini IRAP, componenti negativi indebitamente dedotti dal Valore della Produzione Netta per un ammontare complessivo pari ad € 48.041.436,00 ai sensi dell'art. 109 del TUIR e del D.L. 16/2012, di cui € 46.414.809,00 in quanto relativi a componenti negativi fittizi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, ed € 1.626.627,00 in quanto relativi a componenti negativi non documentati;
- ai fini IVA, un'imposta indebitamente detratta ai sensi dell'articolo 19 del DPR 633/1972 pari ad € 10.569.116,00, determinata applicando l'aliquota ordinaria del 22% ad un imponibile complessivo pari ad € 48.041.436,00, di cui € 10.211.258,00, determinata su un imponibile di € 46.414.809,00, relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, ed € 357.858,00, determinata su un imponibile pari ad € 1.626.627,00, relativa ad operazioni non documentate.

Per quanto attiene il profilo sanzionatorio, con particolare riferimento ai criteri di determinazione delle sanzioni applicabili al caso di specie, così come previste dal decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 471, alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, e tenendo conto della gravità della violazione commessa desunta dalla condotta fraudolenta della società ALMA SPA, e dei soggetti alla stessa riconducibili, e della ripetizione di tale comportamento nei vari periodi di imposta, l'Ufficio, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, procede a determinare le sanzioni irrogabili nella loro misura massima, e ai sensi dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ad aumentare le stesse nella misura del 10% in considerazione del fatto che la società ALMA SPA, in uno dei tre anni precedenti, nello specifico l'anno di imposta 2014, è incorse in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articolo 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione, di mediazione e di conciliazione.



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

Le sanzioni, applicate in conformità della normativa vigente, sono dettagliatamente espone nei quadri seguenti.

Considerato che nel caso di specie è stata rilevata una contestazione di frode fiscale e rilevato che la società ALMA S.P.A. in data 24/04/2019 ha depositato domanda di ammissione al concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., presso il Tribunale di Napoli si ritiene che il presente atto sia connotato dai caratteri di indifferibilità ed urgenza.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		
RF4 Utile	2.616.317	2.616.317
VARIAZIONI IN AUMENTO		
RF15 Interessi passivi indeducibili	256.948	256.948
RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	1.792.570	1.792.570
RF18 Spese mezzi di trasp. inded., art. 164 del TUIR	89.153	89.153
RF19 Sval., minus. patr., sopravv. pass., perdite inded.	267.672	267.672
RF21 Ammortamenti non deducibili	49	49
RF23 Spese artt. 108 e 109, c. 5, ult. per. o di comp. altri eser.	52.060	52.060
RF31 Altre variazioni in aumento	434.402	434.402
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO		
Costi a fronte di operazioni inesistenti		46.414.809
Costi non documentati		1.626.627
RF32 Totale variazioni in aumento	2.892.854	50.934.290
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		
RF43 Spese artt. 108 e 109, c. 5, ult. per. e comp. neg. non ded.	52.060	52.060
RF55 Altre variazioni in diminuzione	459	459
RF56 Totale variazioni in diminuzione	52.519	52.519
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF57 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col. 4 + RF32 - RF56)	5.456.652	53.498.088
RF60 col. 2 REDDITO AL LORDO DELLE EROG. LIBERALI (o perdita)	5.456.652	53.498.088
RF63 REDDITO (o PERDITA)	5.456.652	53.498.088
QUADRO RN - IRES		
RN1 col. 2 Reddito	5.456.652	53.498.088
RN6 col. 2 Reddito	5.456.652	53.498.088
col. 10 Reddito imponibile	5.456.652	53.498.088
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	5.456.652	53.498.088
Imposta risultante	1.500.579	14.711.974
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	1.500.579	14.711.974
RN11 col. 3 Imposta netta	1.500.579	14.711.974
RN15 Ritenute d'acconto	248	248
RN16 Totale crediti e ritenute	248	248
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	1.500.331	14.711.726
RN22 Acconti	29.394	
RN23 Imposta a debito	1.470.937	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		13.211.395,00



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

	DICHIARATO	ACCERTATO
IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE		
QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI		
Codice regione o provincia autonoma	08	
Regione o provincia autonoma	Lazio	
SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
IC6 Totale componenti positivi	133.494.681	133.494.681
IC14 Totale componenti negativi	58.650.997	10.609.561
SEZIONE IV - VARIAZIONI IN AUMENTO		
IC52 Totale variazioni in aumento	989.938	989.938
SEZIONE IV - VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		
IC58 Totale variazioni in diminuzione	53.119.262	53.119.262
SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA		
IC64 Valore della produzione lorda	22.714.360	70.755.796
IC69 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	15.282.273	15.282.273
IC76 col.3 Valore della produzione netta	7.432.087	55.473.523
col.2 altre aliquote	7.432.087	55.473.523
QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO		
SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE		
Codice Regione = 4 - CALABRIA		
Valore Produzione	5.814	43.396
Base Imponibile	5.814	43.396
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	4,82%	4,82%
Imposta lorda	280	2.092
Imposta netta	280	2.092
Codice Regione = 5 - CAMPANIA		
Valore Produzione	669.698	4.998.664
Base Imponibile	669.698	4.998.664
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	4,97%	4,97%
Imposta lorda	33.284	248.434
Imposta netta	33.284	248.434
Codice Regione = 6 - EMILIA ROMAGNA		
Valore Produzione	4.421.087	32.999.247
Base Imponibile	4.421.087	32.999.247
Normativa regionale	No	No
Aliquota	3,9%	3,9%



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

	DICHIARATO	ACCERTATO
Imposta lorda	172.422	1.286.971
Imposta netta	172.422	1.286.971

Codice Regione = 7 - FRIULI VENEZIA GIULIA

Valore Produzione	607.764	4.536.385
Base Imponibile	607.764	4.536.385
Normativa regionale	No	No
Aliquota	3,9%	3,9%
Imposta lorda	23.703	176.919
Imposta netta	23.703	176.919

Codice Regione = 8 - LAZIO

Valore Produzione	20.664	154.237
Base Imponibile	20.664	154.237
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	4,82%	4,82%
Imposta lorda	996	7.434
Imposta netta	996	7.434

Codice Regione = 10 - LOMBARDIA

Valore Produzione	6.014	44.889
Base Imponibile	6.014	44.889
Normativa regionale	No	No
Aliquota	3,9%	3,9%
Imposta lorda	235	1.751
Imposta netta	235	1.751

Codice Regione = 11 - MARCHE

Valore Produzione	602.218	4.494.990
Base Imponibile	602.218	4.494.990
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	4,73%	4,73%
Imposta lorda	28.485	212.613
Imposta netta	28.485	212.613

Codice Regione = 13 - PIEMONTE

Valore Produzione	234.864	1.753.038
Base Imponibile	234.864	1.753.038
Normativa regionale	No	No
Aliquota	3,9%	3,9%
Imposta lorda	9.160	68.368
Imposta netta	9.160	68.368

Codice Regione = 14 - PUGLIA



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

	DICHIARATO	ACCERTATO
Valore Produzione	30.110	224.743
Base Imponibile	30.110	224.743
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	4,82%	4,82%
Imposta lorda	1.451	10.833
Imposta netta	1.451	10.833

Codice Regione = 16 - SICILIA

Valore Produzione	51.134	381.667
Base Imponibile	51.134	381.667
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	4,82%	4,82%
Imposta lorda	2.465	18.396
Imposta netta	2.465	18.396

Codice Regione = 17 - TOSCANA

Valore Produzione	7.502	55.995
Base Imponibile	7.502	55.995
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	4,82%	4,82%
Imposta lorda	362	2.699
Imposta netta	362	2.699

Codice Regione = 18 - TRENTO

Valore Produzione	775.218	5.786.272
Base Imponibile	775.218	5.786.272
Normativa regionale	Si	Si
Aliquota	2,30%	2,30%
Imposta lorda	17.830	133.084
Imposta netta	17.830	133.084

SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

IR21 Totale imposta	290.673	2.169.594
IR25 col.3 Acconti versati	25.043	
IR26 Importo a debito	265.630	

MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)

1.878.921,00

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

	DICHIARATO	ACCERTATO
IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE20 Impon. 4% operaz.imponibili agricole/commerc.	66.581	66.581
Impos. 4% operaz.imponibili agricole/commerc.	2.663	2.663
VE21 Impon. 10% operaz.imponibili agricole/commerc.	958.301	958.301
Impos. 10% operaz.imponibili agricole/commerc.	95.830	95.830
VE22 Impon. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	53.476.033	53.476.033
Impos. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	11.764.727	11.764.727
SEZ. 3		
VE23 Totale imponibile	54.500.915	54.500.915
Totale imposta	11.863.220	11.863.220
VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta	243	243
VE25 Totale (VE23 ± VE24)	11.863.463	11.863.463
SEZ. 4		
VE31 Operaz. non imponib. a seguito di dich. d'intento	105.087	105.087
VE33 Operazioni esenti (art.10)	8.801	8.801
VE35 Operazioni con applicazione del reverse charge	66.982	66.982
VE38 Operaz. nei confronti di pubb. amministr. art. 17-ter	15.722	15.722
SEZ. 5		
VE50 Volume d'affari	54.697.507	54.697.507
QUADRO VJ - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		
VJ20 Totale imposta	2.480	2.480
QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione		
SEZ. 1		
VF2 Acquisti e importazioni imponibili (4%)	60.067	60.067
Imposta sugli acquisti e importazioni al 4%	2.403	2.403
VF9 Acquisti e importazioni imponibili (10%)	84.938	84.938
Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	8.494	8.494
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (22%)	56.548.180	8.506.744
Imposta sugli acquisti e importazioni al 22%	12.440.600	1.871.484
VF13 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	483.389	483.389
VF14 Acquisti esenti e import. non soggette all'imposta	52.927	52.927
VF15 Acq. da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolati	27.285	27.285
VF18 Acq./importaz. per i quali non e' ammessa la detrazione	280.916	280.916
SEZ. 2		
VF21 Totale acquisti e importazioni - Imponibile	57.537.702	9.496.266
Tot. acquisti/importaz. - Imposta	12.451.497	1.882.381
VF22 Variazioni e arrotondamenti di imposta	-354	-354
VF23 Totale imposta acquisti e importazioni	12.451.143	1.882.027

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

	DICHIARATO	ACCERTATO
SEZ. 4		
VF57 IVA ammessa in detrazione	12.451.143	1.882.027
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA a debito (somma righe VE25 e VJ20)	11.865.943	11.865.943
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)	12.451.143	1.882.027
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	0	9.983.916
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)	585.200	0
SEZ. 2		
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014	4	4
VL9 Credito compensato nel modello F24	12.075.690	12.075.690
SEZ. 3		
VL26 Eccedenza credito anno precedente	-12.075.686	-12.075.686
VL29 Ammontare versamenti periodici da ravvedimento interessi trimestrali, acconto	826	826
VL32 IVA a debito	11.489.660	22.058.776
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	11.489.660	22.058.776
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		10.569.116,00

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP, IVA.

Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE	
	MINIME	MASSIME
1 Ires-PRESENT. DICH. INF. REDDITO IMP. INFERIORE A ACCERTATO O IMPOSTA INFERIORE A DOVUTA O CREDITO SUP. A SPETTANTE, MEDIANTE DOCUMENTAZ. FALSA O OPERAZ. INESISTENTI, ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE a) ART. 1, COMMA 3, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 135% AL 270% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	17.835.383,25	35.670.766,50
2 Ires-TENUTA DELLA CONTABILITA' NON CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE. a) ART. 9, COMMA 1, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.000,00 A EURO 8.000,00	1.000,00	8.000,00
3 Irap-PRESENT. DICH. INF. REDDITO IMP. INFERIORE A ACCERTATO O IMPOSTA INFERIORE A DOVUTA O CREDITO SUP. A SPETTANTE, MEDIANTE DOCUMENTAZ. FALSA O OPERAZ. INESISTENTI, ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE a) ART. 1, COMMA 3, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE AMMIN. DAL 135% AL 270% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	2.536.543,35	5.073.086,70
4 IVA-ILLEGITTIMA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA a) ART. 6, COMMA VI, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA PARI AL 90% DELL'IMPOSTA	9.512.204,40	9.512.204,40
5 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA MEDIANTE L'UTILIZZO DI DOCUMENTAZIONE FALSA O PER OPERAZIONI INESISTENTI, MEDIANTE ARTIFICI O RAGGIRI, CONDOTTE SIMULATORIE O FRAUDOLENTE a) ART. 5, COMMA 4 BIS D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 135% AL 270% DELL'IMPOSTA	14.268.306,60	28.536.613,20

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;
- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

- ai sensi dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, tenendo conto della gravità della violazione commessa desunta dalla condotta fraudolenta della società ALMA SPA, l'Ufficio procede a determinare le sanzioni irrogabili nella loro misura massima;
- ai sensi dall'articolo 7, commi 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, l'Ufficio applica la recidiva nella misura del 10% in considerazione del fatto che la società ALMA SPA, in uno dei tre anni precedenti, nello specifico anno di imposta 2014, è incorsa in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione, di mediazione e di conciliazione.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)		
Violazioni	Sanzioni applicabili	
1 Ires	39.237.843,15	
3 Irap	5.580.395,37	
4 IVA	10.463.424,84	
5 IVA	31.390.274,52	
Cumulo materiale	86.671.937,88	
PROSPETTO B (violazioni per le quali non si applica il cumulo giuridico)		
Violazioni	Sanzioni applicabili	
2 Ires	17.600,00	

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires, con una sanzione applicabile di euro 39.237.843,15.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	39.237.843,15
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	7.847.568,63
- sanzione base	Euro	47.085.411,78
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	11.771.352,95
- Cumulo giuridico	Euro	58.856.764,73

**DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI****AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934**

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del D.Lgs.n.472 del 1997, l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 58.856.764,73) e' inferiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 86.671.937,88).

Pertanto la DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 58.856.764,73 per le violazioni indicate nel prospetto A.
- La sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 17.600,00 per le violazioni indicate nel prospetto B al punto n. 2/Ires.

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934**AVVERTENZE PER IL CONTRIBUENTE****1) Istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse dai maggiori imponibili accertati (Art. 42, comma 4, dPR n. 600/1973)**

Il contribuente ha la facoltà di chiedere, tramite apposita istanza, che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili, derivanti dalle rettifiche di cui al presente atto, le perdite pregresse non utilizzate fino a concorrenza del loro importo. L'istanza deve essere presentata compilando e inviando in via telematica il modello IPEA, disponibile gratuitamente sul sito www.agenziaentrate.gov.it, entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4).

La presentazione del modello IPEA sospende il termine per l'impugnazione del presente atto per un periodo di 60 giorni. In caso di presentazione del modello IPEA, l'ufficio che ha emesso il presente atto, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite richieste, procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro 60 giorni dalla presentazione telematica del modello IPEA. L'esito del ricalcolo non costituisce atto autonomo rispetto all'avviso di accertamento notificato.

2) Definizione dell'accertamento con riduzione delle sanzioni a un terzo (Art. 15, comma 1, dlgs n. 218/1997)

Se il contribuente rinuncia a presentare ricorso, (vedi successivo punto 4) o istanza di accertamento con adesione (vedi successivo punto 7) può definire per intero l'accertamento in maniera agevolata. In questo caso, ottiene la riduzione a un terzo delle sanzioni. Per ottenere l'agevolazione è necessario versare le somme complessivamente dovute per le imposte, sanzioni e interessi entro il termine per presentare ricorso indicato al successivo punto 4. In ipotesi di presentazione del modello IPEA, l'importo da pagare ai fini della definizione dell'accertamento tiene conto della predetta riduzione delle sanzioni e dell'eventuale ricalcolo della pretesa tributaria, effettuato a seguito della presentazione del modello IPEA di cui al precedente punto 1). In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto a seguito del ricalcolo entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

La riduzione delle sanzioni a un terzo è riconosciuta anche al contribuente che decide di pagare l'accertamento a rate. Anche in questo caso è necessario effettuare il versamento della prima rata entro il termine per presentare ricorso. La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione dell'accertamento) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per imposte, sanzioni e interessi.

In particolare, alle imposte accertate, al netto di quelle versate, si applicano i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino al 31/10/2020 il tasso del 3,5% (art. 6 del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 21/05/2009).

TABELLA F24 - Definizione dell'accertamento

Descrizione tributo	Codice Tributo	Importo in Euro
Ires	9455	13.211.395,00
Interessi (fino al 31/10/2020)		2.024.420,06
TOTALE		15.235.815,06
Ulteriori interessi (*)		
Irap	9466	1.878.921,00
Interessi (fino al 31/10/2020)		287.912,47
TOTALE		2.166.833,47
Ulteriori interessi (*)		

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

IVA	9463	10.569.116,00
Interessi (fino al 31/10/2020)		1.712.775,92
TOTALE		12.281.891,92
Ulteriori interessi (*)		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9452	19.618.921,58
Sanzione Ires	9452	5.866,67
Spese di notifica (**)	9400	8,75

(*) Per ogni giorno successivo alla data del 31/10/2020, fino alla data di versamento inclusa, maturano gli ulteriori interessi al tasso del 3,5% (vedi modello di pagamento F24).

(**) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione dell'accertamento.

Il contribuente può pagare in un'unica soluzione o, in alternativa, rateizzare le somme dovute fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure di 16 rate per somme superiori ai 50.000,00 euro.

In entrambi i casi il versamento della prima o unica rata deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro 10 giorni dal versamento. Il contribuente in caso di rateazione deve comunicare all'Ufficio in intestazione il numero di rate prescelto. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi (art. 8 dlgs n. 218/1997). Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TJB
- il Codice Atto : 16921570004

I dati per la compilazione del modello F24 sono contenuti anche nel fac-simile allegato.

3) Definizione delle sole sanzioni con riduzione a un terzo (Art. 17 dlgs n. 472/1997)

Se il contribuente rinuncia alla definizione agevolata dell'intero accertamento (vedi precedente punto 2), può comunque definire le sole sanzioni, riservandosi la possibilità di impugnare l'accertamento solo per le maggiori imposte, fermo restando che le sanzioni già versate non possono essere rimborsate. In questo caso, ottiene la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle irrogate, a condizione che effettui il versamento entro il termine per presentare ricorso.

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della definizione agevolata delle sole sanzioni è indicato nell'eventuale esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.

In tale ultima ipotesi il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso (indicato al successivo punto 4), tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

La sanzione da pagare non può essere, in ogni caso, inferiore a un terzo della somma dei minimi edittali, cioè degli importi minimi previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni) sono indicate nel dettaglio le somme da versare per le sole sanzioni.

TABELLA F24 - Definizione delle sole sanzioni

Descrizione tributo	Codice	Importo in Euro
---------------------	--------	-----------------

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

Tributo		
Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	19.618.921,58
Sanzione Ires	9601	5.866,67

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TJB
- il Codice Atto : 16921570004

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	25.659.432,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020 *	4.600.123,95
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO **	8,75
TOTALE	30.259.564,70

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/10/2020 fino alla data di versamento inclusa.

** In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

4) Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.

I termini suddetti sono sospesi per 60 giorni qualora il contribuente abbia presentato in via telematica il modello IPEA indicato al precedente punto 1).

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.

Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non puo' costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilita' del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalita' di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.



DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo e senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale di: ROMA, e notificarlo a:

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO

VIA G. CAPRANESI 54

00155 ROMA (RM)

(art. 4 dlgs n. 546/1992).

La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:

dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale presso cui è stato presentato il ricorso;
- le generalità di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di società o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato è superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica può avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Regionale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilità, deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1 al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso e' stato notificato con modalita' diverse dall'invio PEC (in caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se e' stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 DPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 31/10/2020 il tasso del 4% (art. 20 del DPR n. 602/1973).

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della riscossione a titolo provvisorio e' indicato nell'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente. In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per ogni giorno successivo alla data del 31/10/2020 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2015	4.403.798,33
Interessi fino al 31/10/2020 (*)	9933		771.207,64
Irap	9934	2015	626.307,00
Interessi fino al 31/10/2020 (**)	9935		109.680,94
IIVA	9944	2015	3.523.038,67
Interessi fino al 31/10/2020 (***)	9945		652.486,07

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

----- ----- ----- -----
Spese di notifica (****) 9400 2015 8,75
----- ----- ----- -----

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 482,60803 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 68,63638 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 386,08642 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

(****) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:

- il Codice Ufficio : TJB
- il Codice Atto : 16921570004

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

----- ----- -----
IMPOSTE 8.553.144,00
----- ----- -----
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020 * 1.533.374,65
----- ----- -----
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO ** 8,75
----- ----- -----
TOTALE 10.086.527,40
----- ----- -----

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/10/2020 fino alla data di versamento inclusa.

** In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

5) Intimazione al pagamento

(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 2) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934**TABELLA Importi intimati**

IMPOSTE	25.659.432,00
SANZIONE PER INTERO	58.874.364,73
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020 *	4.600.123,95
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO **	8,75
TOTALE	89.133.929,43

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 DPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 31/10/2020 fino alla data di versamento inclusa.

** In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

6) Sospensione dell'efficacia dell'atto

(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 DPR n. 602/1973)

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione del pagamento e della riscossione delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorso 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno.

Per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, la presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio. Tuttavia, il contribuente che propone ricorso può chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione è concessa e successivamente il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

La sospensione può essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:

- sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che può disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 DPR n. 602/1973).
- sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento può causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalità previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

7) Accertamento con adesione

(Art. 6, comma 2, dlgs n. 218/1997)

Il contribuente se non definisce per intero l'accertamento (vedi precedente punto 2) e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), può presentare istanza di accertamento con adesione. Ciò gli consente di instaurare un contraddittorio con l'Ufficio, in cui sono valutati gli elementi o i dati forniti dal contribuente. In caso di adesione le sanzioni sono ridotte a un terzo.

È possibile presentare istanza di accertamento con adesione anche se sono state definite le sole sanzioni (vedi precedente punto 3).

L'istanza va inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione, entro il termine per presentare ricorso, in carta libera e indicando un recapito (indirizzo, anche di posta elettronica, e numero di telefono).

Il termine per presentare ricorso è sospeso per 90 giorni dalla data di presentazione

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

dell'istanza. Se il contribuente presenta ricorso (vedi precedente punto 4) rinuncia automaticamente all'istanza di adesione.

Nel corso del contraddittorio del procedimento di accertamento con adesione, il contribuente può presentare in via telematica il modello IPEA di cui al punto 1), qualora non si sia già avvalso di tale facoltà a seguito della notifica dell'avviso di accertamento e prima della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione. In tal caso i termini per la proposizione del ricorso sono sospesi di ulteriori 60 giorni.

8) Riesame**(Dm n. 37/1997)**

Resta ferma per il contribuente la possibilità di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento, presentare istanza di accertamento con adesione o ricorso.

L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

9) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

10) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione**(Art. 29 dl n. 78/2010)**

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, è titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).

Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalità e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovrà essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.

In caso di presentazione del modello IPEA di cui al punto 1), con le medesime modalità saranno affidate le somme dovute in base all'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.

In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, può essere comunque affidato all'Agente della Riscossione senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.

Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

10-a) Presentazione del ricorso**(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)**

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	8.553.144,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020	1.533.374,65
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (**)	8,75

DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934

TOTALE (*)		10.086.527,40

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/10/2020 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

(**) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

10-b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE		25.659.432,00

INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020		4.600.123,95

SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (**)		8,75

TOTALE (*)		30.259.564,70

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/10/2020 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
- gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
- gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

(**) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

10-c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 DPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE		25.659.432,00

SANZIONE PER INTERO		58.874.364,73

INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 31/10/2020		4.600.123,95

SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO (**)		8,75

TOTALE (*)		89.133.929,43

**DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO - UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI****AVVISO DI ACCERTAMENTO N. TJB030100076/2020 PER L'ANNO 2015 codice fiscale 01429440934**

|-----|

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sarà integrato con le seguenti somme aggiuntive:

- a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 31/10/2020 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 DPR n. 602/1973).
 - b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 DPR n. 602/1973).
 - c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.
- (**) In caso di notifica tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica indicate in tabella.

Responsabile del procedimento e funzionario al quale rivolgersi per informazioni:

PEPE FRANCESCO

Via Giovanni Capranesi, n. 54, Città' 00155 ROMA
Stanza 3.45, piano III, telefono 06/225982353

Il presente atto si compone di 33 Pagine

e di n.2 allegati composti da n. 155 pagine

Firmato digitalmente
IL CAPO UFFICIO GRANDI CONTRIBUENTI*
Lia Giusi Reitano

*Firma su delega del Direttore Regionale, Paola Muratori.

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente